

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione di Bilancio di Previsione 2022-2024

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “ *deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”.

all'articolo 162, comma 1, prevede che “*Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”;

Visto il Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2021 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) con il quale è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 e delle relative tariffe dei tributi comunali, delle imposte, canoni e regolamenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come “*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*”; il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:

dal 2015 si applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12); potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 -bis, comma 4); nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2017 è stata pienamente avviata la riforma dell'ordinamento contabile mediante:

adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Anche il bilancio di previsione 2021 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;

adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzativa”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; Atteso che:

la Giunta Comunale, con deliberazione n.45 in data 24.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento unico di programmazione e ne ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

la nota integrativa al bilancio;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, anche per l'esercizio finanziario 2022, di rispettare:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;

l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo; l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere già a partire dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli costituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711) non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;

sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI (oggi nuova IMU); sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

divieto di sponsorizzazioni (comma 9);

spese per missioni, anche all'estero (comma 12);

divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12), salvo per casi rari debitamente motivati e regolamentati; spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;

all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese; a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»*” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del

Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Rilevato che le diverse disposizioni che ponevano determinati limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, sono state abrogate con l'approvazione della legge di bilancio 2020 ad eccezione delle spese **in materia di consulenza informatica** previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Considerato che, comunque, la spesa per acquisto di beni e servizi NON può eccedere quella media rilevata nei rendiconti 2018, 2019, 2020;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024 deliberato dalla Giunta Municipale con atto n.46 del 24.03.2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere di Regolarità tecnica e contabile Reso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi della L. 142/1990 e ss.mm. e ii.;

PROPONE

di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;

di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

di pubblicare sul sito internet, una volta approvato in via definitiva, i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, come recepito dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Polizzi Generosa, lì 28.03.2022

**Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria
(Dr. Francesco Saverio Liuni)**



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO

Approvazione di Bilancio di Previsione 2022-2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

Polizzi Generosa, li 28.03.2022

**Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria
(Dr. Francesco Saverio Liuni)**



Parere in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Polizzi Generosa, li 28.03.2022

**Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria
(Dr. Francesco Saverio Liuni)**



Parere dell'Organo di Revisione

Vedasi Allegato a firma del Dott. Leonardo Passarello

Polizzi Generosa, li

IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, introducendo il punto dando lettura della proposta ed informando che la stessa è stata preceduta dalla delibera di Giunta Municipale che ha adottato lo schema, è munito del parere del Revisore Unico dei conti, è stato trasmesso ai consiglieri comunali ed esitato dalla Commissione consiliare competente che l'ha esitata in data 05.05.2022. Quindi, procede a dare lettura di un proprio documento relativo al bilancio, che dopo letto viene depositato al tavolo di presidenza per fare parte integrante del verbale di seduta come allegato "A". Chiude il suo intervento, informando il consiglio che sono stati presentati n. 4 emendamenti a firma della consigliera Sausa, che sono stati istruiti dagli uffici e muniti del parere del Revisore Unico dei Conti, dei quali ne da preliminare lettura.

Seguono gli interventi:

del Rag. Dott. Luini, il quale espone il contenuto del bilancio che consta di una parte dedicata al contesto territoriale e sociale per il quale si registra un costante decremento demografico, passato dai 3600 del 2011 agli attuali 3000 odierni con popolazione prevalentemente anziana, con basso livello occupazionale e di indigenza che si ripercuote sul livello dei consumi, e una parte dedicata alla programmazione strategica con particolare riferimento alla parte legata agli investimenti. Riferisce che la scadenza per l'approvazione del bilancio è stata prorogata al 31 maggio, quindi si sta approvando entro i termini. Riferisce infine, che come ricordato dal Presidente del C. C. sono stati presentati 4 emendamenti che si possono definire tecnici, in quanto fanno riferimento a novità che si sono registrate dopo l'approvazione in giunta dello strumento finanziario e che, sottoscritti da un consigliere comunale, possono, se approvati, entrare di diritto nell'approvando bilancio di previsione. Chiude il suo intervento, affermando che nella stesura del bilancio è stato garantito l'equilibrio, nella speranza che non si realizzino squilibri di liquidità.

Del consigliere Borgese il quale chiede di sapere se questi emendamenti sono finalizzati, ricevendo risposta affermativa da parte del Ragioniere comunale.

A questo punto, il Presidente del C. C. passa all'esame degli emendamenti per come segue:

EMENDAMENTO N. 1 a firma della consigliera Sausa.

Seguono gli interventi:

del consigliere Pantina il quale chiedendo preliminarmente per quale motivo questi emendamenti portano la firma di un consigliere comunale data la loro natura cd. tecnica, nella considerazione che nulla impedisce che si possano fare delle variazioni di bilancio. Inoltre chiedono di essere messi nella condizione di prendere visione di detti emendamenti.

Del Segretario comunale il quale riferisce sulla osservazione del consigliere Pantina che anche se si tratta di emendamenti tecnici, predisposti dagli uffici, questi devono essere condivisi e sottoscritti

da almeno un consigliere comunale per transitare in consiglio. Inoltre, non si possono trattare come variazione di bilancio in quanto come giustamente è stato rilevare il comune non detiene ancora il bilancio e quindi come tale non può essere oggetto di variazione. Rispondendo così alla richiesta espressa della consigliera Albanese.

Del consigliere Pantina il quale chiede a questo punto la sospensione del consiglio per 5 minuti, per consentire alla minoranza di conoscere il contenuto degli emendamenti presentati.

Il Presidente del C. C. a questo punto messa ai voti la sospensione richiesta dal consigliere Pantina, ricevuta votazione unanime e favorevole dei presenti (12 su 12), alle ore 13,28 sospende la seduta.

Alle ore 13,34 constatata la presenza del numero legale (12 su 12) il Presidente del C. C. riprende i lavori di consiglio.

Quindi passa alla votazione dell'emendamento n. 1 per il quale si registrano i seguenti interventi: della consigliera Albanese la quale ribadisce di non essere convinta che l'emendamento debba essere firmato da un consigliere.

Seguono le seguenti dichiarazioni di voto:

del consigliere Pantina il quale confermano il voto favorevole al predetto emendamento anche se non condividono la procedura seguita con la firma di un consigliere comunale. Si prevede una voce in entrata e questo ci conforta.

Quindi si passa alla votazione che ottiene il voto favorevole ed unanime dei presenti (12 su 12).

EMENDAMENTO N. 2 a firma della consigliera Sausa.

Si registrano le seguenti dichiarazioni di voto:

del consigliere Pantina il quale rileva degli errori nella proposta che corrispondono a refusi di stampa, purtroppo che si ripetono.

Quindi si passa alla votazione che ottiene il voto favorevole ed unanime dei presenti (12 su 12).

EMENDAMENTO N. 3 a firma della consigliera Sausa.

Registrato nessun intervento, si passa alla votazione che ottiene il voto favorevole ed unanime dei presenti (12 su 12).

EMENDAMENTO N. 4 a firma della consigliera Sausa.

Registrato nessun intervento, si passa alla votazione che ottiene il voto favorevole ed unanime dei presenti (12 su 12).

Quindi, si passa alla votazione del bilancio così come emendato, per la quale si registrano le seguenti dichiarazioni di voto:

della consigliera Sausa la quale riferisce che come riferito in commissione il loro voto è favorevole.

Del consigliere Pantina il quale dopo avere affermato che questo bilancio passerà alla storia per essere il bilancio approvato nel modo più veloce in assoluto, anticipandone i tempi per l'approvazione. Sicuramente ci sono degli adempimenti da fare per le assunzioni, a proposito delle quali riferisce che il comune come si evince dalla relazione del Revisore si colloca nella terza

fascia, per cui si spera che nel 2025 si possa rientrare in questi parametri. Si rammarica che non si sia voluto accettare la loro richiesta di partecipazione per cui il loro giudizio è negativo, per cui ne prendono atto e si regoleranno di conseguenza.

Del consigliere Borgese il quale pensava che prima di procedere alla votazione, si volesse approfondire, che si desse qualche dettaglio ed una analisi per chiarire i vari contenuti. La discussione non è avvenuta, non si è proprio avviata una discussione.

Del Presidente del C. C. il quale dichiara che nessuno ha chiesto di parlare e i documenti sono stati recapitati a tutti in tempo utile.

Del Sindaco il quale riferisce che è a disposizione se viene richiesto di intervenire.

Del Presidente del C. C. il quale comunque fa presente di essere in dichiarazione di voto e che i tempi e le occasioni per intervenire ed approfondire si sono avute e non sono state sfruttate. Quindi, se il Consiglio comunale all'unanimità mi dice di riprendere la discussione io lo faccio.

Del consigliere Pantina il quale conferma di essere alla dichiarazione di voto.

Della consigliera Sausa la quale afferma che il Sindaco in qualità di assessore al bilancio può fare il suo intervento.

Del Presidente del C. C. il quale riscontrato che non vi è unanimità nella decisione di riprendere la discussione invita il consiglio a votare.

Del consigliere Borgese il quale invita il capogruppo della minoranza a ritornare sulla sua valutazione e chiede 5 minuti di sospensione del consiglio.

Della consigliera Macaluso la quale afferma che anche lei si sarebbe aspettato un discorso articolato sul bilancio e questa cosa mi ha colto di sorpresa. Anche il Sindaco è stato colto di sorpresa. Non so a chi addebitare questo modo di procedere.

Del Presidente del C. C. il quale conferma la mancanza della unanimità nella ripresa della discussione e quindi a procedere alla votazione del punto.

Del consigliere Pantina il quale afferma a questo punto che se c'è la necessità di avere un dibattito si rinvii il consiglio di 48 ore.

Del Presidente del C. C. il quale afferma che gli appare ci siano le condizioni, quindi invita a votare.

A questo non registrato dichiarazioni di voto,

del consigliere Borgese il quale accetta la proposta di rinvio di 48 ore del consigliere Pantina, altrimenti si astiene.

Effettuata la votazione per alzata e seduta, la stessa ottiene il seguente risultato:

presenti e votanti 12

favorevoli 7

contrari 4

astenuti 1 (Borgese),

Alcuni consigliere chiedono di esprimere la propria dichiarazione di voto, non espressa.

Il consigliere Anselmo il quale dichiara la propria astensione;

La consigliera Macaluso la quale dichiara la propria astensione.

A questo punto la consigliera Albanese nella qualità di scrutatore della seduta chiede la ripetizione del voto che deve essere inequivocabile.

Del consigliere Borgese il quale concorda con la richiesta di ripetere la votazione.

A questo punto il V. Presidente del C. C. propone si effettuare una sospensione della seduta per fare chiarezza, che votata all'unanimità alle ore 14,20 si sospende.

Alle 14,41 si riprendono i lavori alla presenza di tutti i consiglieri assegnati (12 su 12).

Quindi, riassume quanto accaduto prima e durante la sospensione dei lavori riprendendo dalla votazione.

Seguono gli interventi:

del consigliere Picciuca il quale preso atto della confusione in cui si è caduti, a norma di regolamento chiede che si proceda a votazione per appello nominale. (art 65).

Del consigliere Borgese il quale chiarisce la sua posizione. Sul metodo non gli appare essere stato corretto. Se fa un passo indietro, lo faccio perché sono all'interno della maggioranza. Per rispetto dell'Amministrazione il mio voto sarà favorevole.

Del consigliere Pantina il quale dichiara che la minoranza voterà contrario.

Quindi a questo punto, si procede alla votazione che ottiene il seguente risultato:

presenti e votanti 12

favorevoli 8

contrari 4

astenuti nessuno.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con le suesposte votazioni, espressa in modo palese, per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare:

l'emendamento n. 1 a firma della consigliera Sausa;

l'emendamento n. 2 a firma della consigliera Sausa;

l'emendamento n. 3 a firma della consigliera Sausa;

l'emendamento n. 4 a firma della consigliera Sausa;

Di approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e tutti i suoi allegati che fanno parte integrante e sostanziale alla presente delibera

Quindi con la votazione seguente:

presenti e votanti 12

favorevoli 8

contrari 4

astenuti nessuno

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire agli uffici di procedere agli atti successivi e conseguenti entro i termini previsti dalla norma.

A questo punto, preso atto che tutti i punti previsti all'ordine del giorno sono stati trattati, il Presidente del C. C. alle ore 14,49 dichiara chiusi i lavori di consiglio.

letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Patrizio David

Il Consigliere Anziano
Francesco Maria Anselmo

Il Segretario Comunale
Dott. Antonino Russo

Publicata all'albo pretorio online il 14/06/2022 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Pietro Giresi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente esecutiva

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 09/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo